

REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana



ASSESSORATO DELLA SALUTE

Esenzione per un anno dal pagamento delle quote di compartecipazione alla spesa sanitaria dei cittadini residenti nella zona rossa del Comune di Niscemi coinvolta dall'evento calamitoso del 18 gennaio 2026 fino al 28 febbraio 2027.

L'ASSESSORE DELLA SALUTE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale;

VISTO il D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502, e s.m.i. sul riordino della disciplina in materia sanitaria;

VISTA la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 e s.m.i., di riordino del sistema sanitario siciliano;

VISTO il comma 12 dell'art. 47 della legge regionale 28 gennaio 2014 n. 5 e s.m.i. e l'art. 11 della legge regionale 13 gennaio 2015 n. 3 e s.m.i., che hanno recepito nell'ordinamento contabile della Regione Siciliana le disposizioni contenute nel D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli Enti locali e dei loro organismi;

VISTO il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i (Codice dell'Amministrazione digitale);

VISTO il D.Lgs n. 33 del 14 marzo 2013;

VISTO il comma 6 dell'art. 98 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, che ha sostituito il comma 5 dell'art. 68 della legge regionale n. 21/2014, inerente la pubblicazione dei decreti dirigenziali sul sito internet della Regione Siciliana;

VISTA la L.R. n. 19 del 16 dicembre 2008, recante "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

VISTO il Decreto Presidenziale 5 aprile 2022, n. 9, pubblicato nella GURS n. 25 dell'1/06/2022, di approvazione del Regolamento di attuazione del Titolo II della citata L.R. n. 19/2008, con il quale sono stati rimodulati gli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3;

VISTA la legge 537/1993, art. 8 comma 16, e s.m.i. che individua le condizioni che danno diritto all'esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria;

VISTO il decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124 "Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni a norma dell'art. 59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449" e s.m.i.;

VISTA la legge n. 405/2001 e specificatamente l'art. 4, con il quale si prevede la facoltà, per le Regioni, di adottare specifiche misure per il contenimento della spesa sanitaria, ivi compresa l'introduzione di forme di compartecipazione;

VISTA la legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 ed, in particolare, l'art. 9 come parzialmente modificato ed integrato dall'art. 7 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21 "Partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie";

VISTA la legge regionale 31/05/2004 n. 9 sul sistema di partecipazione al costo da parte degli assistiti;

VISTA la circolare n. 1157 del 4 gennaio 2005, recante: "Codifica delle condizioni di esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria" e successive modificazioni;

VISTO il decreto assessoriale n. 3665 del 18 giugno 2004, successivamente modificato dai decreti n. 4534 del 20 dicembre 2004 e n. 6118 del 5 agosto 2005, con il quale sono state stabilite le quote di

compartecipazione alla spesa sanitaria e le condizioni di esenzione;
VISTO il D.L. 78/2010 convertito con modificazioni dalla L. 122/2010 che ha introdotto l'uso della ricetta medica dematerializzata;
VISTA la legge regionale del 10/01/2012 n. 6 recante "norme in materia di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie che adeguano la normativa regionale alle disposizioni nazionali";
VISTO l'art. 68 della legge regionale n. 21/2014;
VISTO il Decreto del 27/12/2024 del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 25 novembre 2024 - Definizione delle tariffe relative all'assistenza specialistica ambulatoriale e protesica (GU n.302 del 27-12-2024);
VISTA la L. 207/2024 che ha imposto l'obbligo di fare ricorso alla ricetta medica dematerializzata dal 01/01/2025;
VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 2026 con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio delle regioni Calabria, Sardegna e Sicilia;
CONSIDERATO che il Comune di Niscemi (CL) risulta individuato tra quelli interessati da un grave evento franoso dovuto agli avversi eventi meteorologici del 18 gennaio 2026 e per il quale è stata emanata la Delibera del Consiglio dei Ministri del 26/01/2026;
RILEVATO che a seguito di varie Ordinanze Sindacali del Comune di Niscemi, è stata istituita una vasta zona rossa con divieto di accesso alla stessa ed evacuazione di numerose strutture insistenti su tale area;
CONSIDERATA la particolare situazione di disagio a cui risulta sottoposta la popolazione del Comune di Niscemi con residenza presso la zona rossa;
RITENUTO, pertanto, di dover esentare totalmente dalla partecipazione alla spesa sanitaria, ivi compresa la quota dovuta sui farmaci equivalenti che non si adeguano al prezzo di riferimento regionale, tutti i cittadini residenti nella zona rossa del Comune di Niscemi, area coinvolta dall'evento calamitoso fino e non oltre il 28/02/2027;
RITENUTO che, al fine di consentire la corretta applicazione della deroga di cui sopra e previo accertamento della residenza dell'utente nella zona rossa del Comune di Niscemi, dovrà essere rilasciata apposita certificazione di esenzione da parte del Comune;
RITENUTO necessario che il medico segnali tale condizione di esenzione sulla ricetta S.S.N., trascrivendo nella apposita casella il codice E99;
CONSIDERATO il carattere di urgenza che riveste tale provvedimento;

Per quanto in premessa

DECRETA

Art. 1

Per le motivazioni e finalità di cui in premessa, con decorrenza immediata fino e non oltre il 28/02/2027 tutti i cittadini residenti nella zona rossa del Comune di Niscemi, coinvolti dall'evento calamitoso, di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 26/01/2026, a cui è riconosciuta apposita certificazione di esenzione da parte del Comune di residenza, sono esentati dal pagamento delle quote di compartecipazione alla spesa sanitaria, ivi compresa la quota dovuta sui farmaci equivalenti che non si adeguano al prezzo di riferimento regionale.

Art. 2

Il medico prescrittore, dietro presentazione della certificazione di cui all'art. 1, dovrà segnalare la condizione di esenzione sulla ricetta S.S.N., riportando nella apposita casella il codice E99.

Art. 3

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si farà fronte con le risorse del Fondo Sanitario Regionale.

Art. 4

Il presente decreto viene pubblicato sul sito dell'Assessorato ed inviato alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana per la relativa pubblicazione per estratto.

L'Assessore della Salute
Dott.ssa Daniela Faraoni